

BOZZA DI REGOLAMENTO PER L' ELEZIONE DEL CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO

Articolo 1

Istituzione

1. Ai sensi dell'art. ... dello Statuto Comunale e dell'art. del Regolamento del Consiglio Comunale della città di Copertino è istituita la figura del consigliere aggiunto.
2. L'istituzione del Consigliere Aggiunto dà attuazione ai principi d'uguaglianza, di pari dignità della popolazione e d'integrazione degli stranieri nel tessuto sociale ed economico del territorio comunale. Favorisce l'incontro e il dialogo fra portatori di differenti culture, nonché i rapporti con le amministrazioni pubbliche sui temi che riguardano la vita della comunità straniera per realizzare la piena integrazione dei cittadini stranieri e apolidi nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali.

Articolo 2

Funzioni del Consigliere Aggiunto

1. Il Consigliere aggiunto avrà diritto a partecipare alle sedute di Consiglio Comunale, nonché alle commissioni consiliari permanenti, e qualora richiesta, può ottenere la parola, non ha diritto di voto e non concorre a formare il numero legale delle sedute. Il Consigliere aggiunto, nell'ambito dell'attività, può avanzare proposte che, se riconosciute meritevoli dalla Commissione Capigruppo possono costituire o.d.g. su cui il Consiglio dovrà esprimersi.
2. Trattandosi di titolo esclusivamente onorifico non è prevista alcuna indennità di funzione.

Articolo 3

Presentazione delle candidature

1. La lista per la candidatura alla carica di Consigliere aggiunto, che deve essere formata da un numero di candidati non inferiore a 10 (dieci) e non superiore a 20 (venti) prevedendo la presenza di almeno il 30% di candidate donne, deve essere presentata al Segretario Generale del Comune entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni, pena l'inammissibilità della stessa.
2. La lista, stilata esclusivamente su apposito modulo predisposto dal Comune, deve riportare il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, che devono presentare dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura.
3. Qualora la presentazione delle candidature non raggiunga il numero necessario di cui al comma 1 del presente articolo, la medesima non sarà considerata valida.
4. La lista dei candidati sarà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici con apposito manifesto almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

Disposizioni per le elezioni del Consigliere Aggiunto

Articolo 4

Elettorato attivo

1. Alle elezioni del Consigliere Aggiunto possono partecipare i cittadini stranieri non comunitari che alla data di svolgimento delle operazioni elettorali risiedono, lavorano, studiano o soggiornano nel territorio del Comune di Copertino in maniera continuativa e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero non appartenente all'unione europea;
- b) aver compiuto diciotto anni d'età;

Non possono essere in ogni caso elettori coloro che sono in possesso oltre che della cittadinanza straniera anche della cittadinanza di uno stato dell'unione europea.

L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione di uno dei seguenti documenti:

- a) del passaporto;
- b) del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo della carta di soggiorno;
- c) della carta d'identità italiana in corso di validità;
- d) libretto di iscrizione all'università;
- e) certificazione attestante l'iscrizione ad un Istituto scolastico del Comune di Enna;
- f) attestazione di servizio comprovante lo svolgimento di attività lavorativa con contratto non inferiore ad anni tre, rilasciata da Ditta presente nel territorio del Comune di Copertino.

Articolo 5

Elettorato passivo

1. Sono eleggibili alla carica di Consigliere aggiunto coloro che sono residenti nel territorio del Comune di Copertino da almeno due anni e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero non appartenente alla comunità europea;
- b) avere compiuto diciotto anni di età ;

Non possono in ogni caso essere eletti coloro che siano in possesso oltre che della cittadinanza straniera anche della cittadinanza di uno stato dell'Unione europea;

2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione :

- a) del passaporto;
- b) del permesso di soggiorno o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo della carta di soggiorno;
- c) della carta d'identità italiana in corso di validità.

3. Sono, altresì, eleggibili alla carica di consigliere aggiunto coloro che non abbiano riportato condanne penali, ostantive alla elezione alla carica di consigliere aggiunto.

Articolo 6

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è formata dai seguenti membri:

- Il Presidente del Consiglio Comunale;
- Un Consigliere di maggioranza ;
- Un Consigliere di minoranza;
- Il Dirigente dell'Ufficio Anagrafe o suo delegato;
- Il Segretario Generale o suo delegato.

Articolo 7

Durata in carica

1. Il Consigliere straniero aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale e non può essere rieletto. In caso di dimissioni, decesso o decadenza, subentrerà il candidato risultato primo dei non eletti nell'elenco.

2. In caso di mancanza di candidati che possono subentrare validamente, non si procederà a nuova elezione fino alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale.

Articolo 8

Istituzione del seggio.

1. La votazione per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene entro sei mesi dopo l'elezione e l'insediamento del Consiglio Comunale. Il seggio è costituito dal Presidente del Consiglio Comunale, da un funzionario dell'Ufficio della Presidenza del Consiglio Comunale, nonché da due consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, che svolgeranno il ruolo di scrutatori.

2. Dell'elezione del Consigliere straniero aggiunto verrà data notizia mediante pubblico manifesto, almeno 60 giorni prima della data fissata per le elezioni.

3. Ogni comunicazione dovrà essere fatta in lingua italiana.

Articolo 9

Operazioni di voto e scrutinio

1. L'ufficio elettorale stilerà, al 60° giorno antecedente la data dell'elezione, sulla base della comunicazione fatta dall'Ufficio Anagrafe, la lista dei cittadini stranieri aventi diritto al voto.
2. Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità di quelle delle elezioni amministrative, verranno comunicate con apposito bando giorno, ora e luogo.
3. L'elettore dovrà esibire al seggio un documento di riconoscimento valido.
4. Il Presidente è tenuto ad annotare sulla lista, accanto al nominativo dell'elettore, gli estremi del documento stesso. Chi non esibisce i documenti richiesti, non potrà accedere alle operazioni di voto.
5. Gli elettori esprimeranno il loro voto mediante apposizione del nome di uno dei candidati sulla scheda elettorale.
6. Ogni elettore potrà esprimere un solo voto pena l'annullamento della scheda.
7. Nella fase dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal Presidente del seggio, sentiti gli altri componenti del seggio stesso.
8. Il Presidente del seggio stilerà la graduatoria dei candidati a seconda dei voti ricevuti. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto più voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato che precede nella lista.

Articolo 10

Comunicazione della votazione

1. Al termine di tutte le operazioni elettorali il Presidente del Consiglio Comunale invierà al Segretario Generale verbale firmato da tutti i componenti del seggio, la lista dei candidati i tagliandi dei certificati elettorali e le schede utilizzate e non utilizzate per la votazione e comunicherà il risultato della elezione con il nominativo del Consigliere straniero aggiunto risultato eletto. Il Segretario provvederà alla proclamazione dei risultati.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale iscriverà l'argomento della convalida della elezione del consigliere straniero aggiunto alla prima seduta utile del consiglio comunale, per l'accoglienza dello stesso.

Articolo 11

Norme transitorie

1. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede a indire le elezioni per il Consigliere aggiunto entro mesi sei dalla esecutività del presente Regolamento. Il Consigliere eletto in questa legislatura può essere rieletto.